



CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

I PROTOCOLLI

Lo scopo dei protocolli, frutto della collaborazione tra Consiglio Superiore della Magistratura e del Consiglio Nazionale Forense, (con la partecipazione anche di DGSIA e della Struttura tecnico Organizzativa del CSM) nell'ottica comune di non fermare il sistema Giustizia, proprio di uno stato di diritto, è quello di fornire una cornice unitaria alla regolamentazione, anche da parte dei singoli Uffici Giudiziari, delle modalità di svolgimento delle udienze civili e penali **nel periodo di emergenza (fino al 30 giugno)**.

IL PROTOCOLLO CIVILE

E' composto di due parti, la prima relativa alle **udienze da trattarsi tramite il collegamento da remoto** (videoconferenza) ex art 83, comma 7 lett. f) del DL 18/2020, e la seconda relativa alle **udienze da svolgersi mediante trattazione scritta** senza la partecipazione dei difensori e delle parti ex art. 83, comma 7 lett. h) del DL 18/2020.

I protocolli avranno efficacia sino a che dura il periodo emergenziale (attualmente previsto fino al 30.6.2020).

La prima parte regola:

1. le modalità di convocazione delle parti, compresa la parte non ancora costituita;
2. le modalità di svolgimento dell'udienza, con verifica delle presenze, previo accertamento del funzionamento del link di accesso alla stanza virtuale del Giudice; le modalità di verbalizzazione; le conseguenze della mancata presenza delle parti, ovvero del mancato funzionamento del sistema, successivo all'inizio dell'udienza.

La seconda parte regola:

1. le attività preliminari relative alla comunicazione del provvedimento che fissa l'udienza ai sensi dell'art. 83, comma 7 lett.h) assegnando termine per il deposito di note scritte;
2. la possibilità per l'avvocato che ne abbia la disponibilità di depositare, in uno con le note, gli atti ed i documenti depositati solo in formato analogico, al fine di consentire la trattazione dell'udienza che, diversamente, dovrà essere rinviata;
3. le conseguenze per il mancato invio delle note, in presenza di fascicolo interamente telematico;
4. la possibilità per le parti che non hanno interesse alla trattazione immediata della causa (ad ese. perché, pur essendo in materia ritenuta urgente pendono trattative) di chiedere il differimento dell'udienza.

Il Consiglio Nazionale Forense metterà a disposizione dei Colleghi alcuni modelli di istanze di trattazione per particolare urgenza dei procedimenti , che non rientrano nell'indicazione di quelli urgenti per materia, o di differimento dei procedimenti che, pur espressamente indicati come indifferibili dal dl. 18/2020, possano essere rinviati senza recare pregiudizio alle parti.

I PROTOCOLLI PENALI

I protocolli relativi alle udienze di convalida dell'arresto avanti al Giudice per Le Indagini Preliminari e di convalida dell'arresto e conseguente giudizio direttissimo, rispondono alla necessità di fornire, nel rispetto dell'art. 83 comma 12 del D.L. 18 del 17 marzo 2020, indicazioni che possano garantire uniformità sul territorio nazionale circa le modalità operative di realizzazione del processo a distanza e il rispetto delle garanzie della difesa tecnica.

Nel testo della relazione illustrativa viene chiarito, stante la modalità eccezionale del processo a distanza, che l'operatività della previsione, e quindi **la stessa validità delle indicazioni condivise, è limitata alla contingenza determinata dalla emergenza sanitaria in atto.**

I protocolli prevedono che il video collegamento debba assicurare la presenza, anche da remoto, del pubblico ministero, del giudice, del cancelliere, dell'avvocato e della persona arrestata **attraverso gli ordinari sistemi di video collegamento o, in alternativa, con gli applicativi skype e teams.**

Il difensore, al momento dell'avviso dell'intervenuto arresto, potrà comunicare se intende partecipare alla udienza presso il Tribunale, ovvero presso il luogo ove si trova l'arrestato, ovvero da remoto mediante collegamento telematico; in ogni caso **alla persona arrestata dovrà essere garantita l'esistenza di un canale riservato di interlocuzione riservata con il difensore che potrà essere allestito anche con sistemi di telefonia fissa e mobile.**

Gli atti al difensore potranno essere inviati attraverso il collegamento TEAM o in via preventiva via PEC e il difensore ne confermerà l'avvenuta ricezione.

Per quanto riguarda **l'arrestato in cautela domestica** si dovranno prevedere luoghi adatti per il collegamento che potrà avvenire dall'ufficio di P.G. che ha eseguito l'arresto, e anche in questo caso dovrà essere assicurato un canale riservato di interlocuzione con il difensore.

La sottoscrizione dei protocolli consentirà di stabilire le modalità per la installazione su pc (fissi o portatili), e/o su dispositivi mobili, **del software liberamente fruibile , Microsoft Team** , con l'indicazione per ogni avvocato, di un indirizzo di posta elettronica NON certificata.

Nel modello di protocollo per le direttissime non viene disciplinata l'ipotesi di istruttoria di cui all'art. 451 c.p.p. **che rimarrà pertanto rimessa alla valutazione del singolo Ufficio.**

Nel corso della udienza le parti potranno scambiare atti, produrre documenti e avanzare istanze mediante la chat attiva sulla stanza virtuale della video conferenza o attraverso la posta elettronica dell'Ufficio.

Le udienze con giudizio direttissimo che proseguono con riti alternativi da celebrarsi in data diversa in ragione della richiesta di termine a difesa, seguiranno le modalità telematiche della convalida laddove venga applicata una misura custodiale.